



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UNA SCUOLA PER CRESCERE

*"Il reciproco amore fra chi apprende
e chi insegna è il primo e più importante gradino
verso la conoscenza"*

Erasmus da Rotterdam, Colloqui



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

V.le Trastevere, 76/A - Roma

www.istruzione.it

I.P.



Indice

Lettera del Ministro	2
La scuola cambia così	4
I principi che guidano il cambiamento	
Dalla scuola dello Stato alla scuola della Repubblica	8
Formarsi fino a 18 anni, un nuovo diritto di cittadinanza	10
Una scuola che valorizza le sue tradizioni	12
Una scuola moderna ed europea	14
Una scuola per ciascuno e per tutti	16
Un sistema di valutazione per la qualità	18
I docenti, protagonisti della scuola che cambia	20
Come realizzare il cambiamento	22
<i>Il testo del Disegno di Legge</i>	24



Cari studenti, cari genitori, cari docenti,

nelle scorse settimane il Governo ha inviato al Parlamento un progetto di cambiamento della scuola italiana finalizzato a migliorare la crescita culturale e le prospettive di lavoro di voi giovani studenti di oggi e delle future generazioni.

Il dibattito parlamentare contribuirà certamente ad arricchire questo progetto che è frutto di un'ampia consultazione avvenuta con tutti coloro che ogni giorno sono impegnati nella vita della scuola.

Nel frattempo, mi sembra utile instaurare con voi un filo diretto di comunicazione e di dialogo, un rapporto che continuerà fino a quando il progetto della "scuola per crescere" non sarà completato.

Il punto di partenza del nostro dialogo deve essere l'effettiva conoscenza degli obiettivi del progetto che abbiamo presentato e delle ragioni che ci hanno portato a formularlo.

Assumo, perciò, l'impegno di tenervi informati su tutti i passaggi decisivi di questa grande discussione, che riguarda non soltanto la trasmissione del sapere alle nuove generazioni ma anche la formazione delle coscienze individuali e collettive.

La scuola che abbiamo in mente è un modello di comunità di studenti, famiglie e docenti, che sappia formare i ragazzi prima di tutto come persone, rafforzando nella scuola la sua essenziale funzione educativa. Ciò che proponiamo è un patto tra la scuola e la famiglia che ci consenta di formare identità individuali forti, persone dotate di capacità critiche, coscienze libere legate ai valori del rispetto umano, della solidarietà, della giustizia.

Il disegno del cambiamento è ispirato ad una visione europea dell'educazione e della formazione; è un progetto che intende rafforzare una scuola fortemente radicata in un'identità nazionale solida e condivisa, capace di valorizzare le tradizioni locali che sono un'inesauribile risorsa per partecipare a pieno titolo al processo di integrazione delle culture, dei saperi e delle professioni, avviato in questi anni tra i diversi paesi dell'Unione Europea.

Il progetto ha l'obiettivo di arricchire le offerte formative nei percorsi di apprendimento, con una gamma di scelte più ampia e più personalizzata, offrendo, tra l'altro, lo studio e la pratica delle lingue e dell'informatica, stage e tirocini in realtà culturali, sociali e produttive in Italia o all'estero, con l'acquisizione di titoli e certificazioni spendibili come crediti scolastici e formativi in Italia e in Europa.

Questo è soltanto un esempio degli strumenti che intendiamo introdurre per accrescere la qualità del sistema educativo e per dare a voi giovani studenti di oggi ed a quelli che entreranno nella scuola nei prossimi anni la possibilità di compiere scelte culturali, professionali e di vita sempre più consapevoli e responsabili, perché basate su una preparazione più solida e moderna.


Ai genitori preoccupati per le difficoltà che i ragazzi spesso incontrano nelle diverse fasi del loro sviluppo, ai docenti impegnati nel capire e nel sostenere la piena realizzazione dei giovani, mi sento di dire che il nostro impegno va innanzitutto nella direzione di costruire una scuola dove il motore deve essere la trasmissione dell'amore per il sapere e dell'amore per la vita, affrontando anche le ragioni profonde del crescente disagio giovanile.

Sono convinta che lavorando insieme a voi, avendo come unico, centrale, punto di riferimento il futuro dei giovani, il disegno di cambiamento della scuola avrà successo.

Questa guida rappresenta uno strumento di comunicazione e di dialogo, quel dialogo che ho scelto come metodo di lavoro e che continuerò ad alimentare per tutto il processo di riforma.

*Con sincere cordialità
Giusi Versetti*

Roma, aprile 2002





UNA SCUOLA PER CRESCERE

La scuola cambia così

diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni

<p>SCUOLA DELL'INFANZIA durata: 3 anni</p>	<p>le bambine e i bambini possono essere iscritti già a 2 anni e mezzo</p>				
<p>PRIMO CICLO scuola primaria durata: 5 anni</p>	<p>iscrizione in 1^a classe: facoltativa a 5 anni e mezzo; obbligatoria a 6 anni</p>	<p>introduzione di una lingua europea dalla 1^a classe</p>	<p>uso del computer</p>	<p>abolizione esame di 5^a classe</p>	
<p>PRIMO CICLO scuola secondaria di 1° grado durata: 3 anni</p>	<p>introduzione di una seconda lingua europea</p>		<p>uso di tecnologie informatiche</p>	<p>orientamento guidato per la scelta del percorso successivo</p> <p>nuovo esame di stato a chiusura del primo ciclo</p>	
<p>SECONDO CICLO licei e istruzione - formazione professionale</p>	<p>possibilità di scelta tra i due percorsi di studio: licei e istruzione - formazione professionale</p>	<p>possibilità di passare da un percorso all'altro e di cambiare indirizzo all'interno dello stesso percorso, attraverso adeguate iniziative didattiche offerte dalla scuola</p>	<p>formazione avanzata sulle tecnologie informatiche</p>	<p>dai 15 anni diverse modalità di apprendimento: studio a tempo pieno, alternanza scuola-lavoro con stage presso realtà culturali, sociali e produttive anche all'estero; apprendistato</p>	<p>nell'ultimo anno orientamento guidato per la scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del percorso superiore: università, accademie, formazione professionale superiore • verso il lavoro e le professioni





UNA SCUOLA PER CRESCERE

La scuola cambia così

diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni

SECONDO CICLO

LICEI
durata: 5 anni

i ragazzi possono scegliere il liceo artistico, classico, delle scienze umane, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico

articolazione didattica: 2 bienni più un 5° anno di approfondimento disciplinare e di orientamento agli studi superiori


nuovo esame di stato alla fine del 5° anno utile per iscriversi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica

ISTRUZIONE-FORMAZIONE PROFESSIONALE
durata: variabile, minimo 3 anni

dopo 3 anni prima qualifica spendibile nel mondo del lavoro e riconosciuta a livello nazionale ed europeo

possibilità di conseguire ulteriori qualifiche spendibili nel mondo del lavoro e per l'accesso alla formazione professionale superiore

con una qualifica almeno quadriennale i ragazzi possono frequentare un anno di preparazione all'esame di stato, utile per iscriversi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica



UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento



Dalla scuola dello Stato alla scuola della Repubblica

Art. 1, comma 1


La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha innovato il governo e la gestione del sistema educativo di istruzione e di formazione. In particolare, ha redistribuito le competenze e le responsabilità tra i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato.

Ha elevato a rango costituzionale il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Secondo la Costituzione, spetta allo Stato assicurare che siano raggiunti da tutti i giovani gli standard di qualità dei percorsi scolastici e formativi e garantire loro le competenze indispensabili per esercitare i diritti di cittadinanza in Italia e in Europa.


La riforma della scuola illustrata in questa guida definisce il quadro di riferimento nazionale, i percorsi e gli standard di istruzione e di formazione, che i diversi soggetti istituzionali (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Stato, Scuole) sono chiamati ad utilizzare per l'organizzazione e la gestione del sistema.





UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento



Formarsi fino a 18 anni, un nuovo diritto di cittadinanza

Art. 2, lettera c)

UNA SCUOLA PER

Assicurare a tutti i ragazzi il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino a 18 anni

Nella società della conoscenza la riforma della scuola assume il preciso impegno di garantire percorsi formativi a tutti i giovani per un periodo di almeno 12 anni, o comunque fino al conseguimento di una qualifica.

UNA SCUOLA PER

Garantire a tutti i giovani competenze elevate

L'istruzione e la formazione sono per i giovani un diritto, ma anche un preciso dovere da assolvere, per essere cittadini consapevoli e concorrere al progresso materiale e spirituale del Paese (art. 4, Costituzione) e presentarsi sul mercato del lavoro

più preparati ed in possesso di un titolo o di una qualifica conseguiti nel secondo ciclo, premesse fondamentali per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

UNA SCUOLA PER

Ampliare le opportunità di scelta tra i vari percorsi formativi

Per garantire ai giovani la qualità e la personalizzazione dell'istruzione e della formazione per almeno 12 anni, è necessario arricchire e diversificare i percorsi educativi.


Non soltanto licei, ma anche istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni, per meglio rispondere alle attitudini e vocazioni di ciascuno - con la possibilità sempre aperta di cambiare strada, anche quando il cammino è già iniziato - e per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico.

Nessuna separazione tra istruzione e formazione professionale: i due percorsi rientrano in un sistema unitario mirato all'apprendimento e all'arricchimento della persona.

Abbandono scolastico: una battaglia di civiltà. Oggi, dopo il primo anno delle Superiori, abbandona la scuola il 10,5% degli studenti (circa 63.000 giovani). Fonte: MIUR

Panorama europeo. In molti Paesi - tra cui Francia, Spagna, Inghilterra, Svezia - l'obbligo termina a 16 anni. In Germania, e Belgio si conclude a 18.

Fonte: MIUR




UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento

Una scuola che valorizza le sue tradizioni

Art. 2, lettere d) e g)



UNA SCUOLA PER

Valorizzare la nostra tradizione

La riforma conserva e innova i capisaldi del sistema scolastico italiano.

Valorizza la scuola dell'infanzia, l'identità storica della scuola primaria (sc. elementare) e secondaria di primo grado (sc. media) e adatta gli ordinamenti scolastici alle diverse fasi della crescita.

Rimangono i licei della scuola italiana (classico, scientifico, artistico, linguistico), cui se ne aggiungono altri per corrispondere a nuove domande di formazione: liceo delle scienze umane, economico, musicale, tecnologico.



UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento



Una scuola moderna ed europea

Art. 2, lettere f), g) e h)

UNA SCUOLA PER

Acquisire nuove competenze

L'Italia armonizza il proprio sistema educativo agli obiettivi formativi prioritari indicati dall'Unione Europea. Ai ragazzi viene garantito, oltre all'italiano, l'insegnamento di due lingue comunitarie e delle tecnologie informatiche, così come viene offerta l'opportunità di conoscere il mondo del lavoro e dell'impresa attraverso stage organizzati dalle scuole.

UNA SCUOLA PER

Acquisire competenze valide in tutta Europa

Tutti i percorsi di istruzione e di formazione professionale, di diversa durata, assicurano l'acquisizione di titoli e qualifiche spendibili nel mercato del lavoro nazionale ed europeo.

UNA SCUOLA PER

Percorrere più strade dopo il secondo ciclo

Dopo i licei è possibile:

- iscriversi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- proseguire nella formazione professionale superiore;
- entrare nel mondo del lavoro.

Dopo l'istruzione e la formazione professionale è possibile:


- entrare nel mondo del lavoro;
- proseguire nei corsi della formazione professionale superiore;
- frequentare un anno, realizzato d'intesa con l'università, di preparazione all'esame di Stato per accedere all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Gli obiettivi strategici UE si riassumono in: migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di educazione e formazione nella UE; facilitare l'accesso di tutti ai sistemi di educazione e formazione; aprire i sistemi di educazione e formazione al mondo esterno.

Fonte: Consiglio Europeo, Barcellona 2002


Glossario: formazione professionale superiore = studi superiori, di durata annuale o biennale, che formano nuove figure, anche di alto profilo, in settori di lavoro emergenti e ad alta occupabilità.

Lo studio delle lingue comunitarie è parte integrante del piano di studi nazionale: dai 6 anni si apprende una prima lingua, e dagli 11 anni si aggiunge la seconda.



UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento



Una scuola per ciascuno e per tutti

Art. 2, lettere e), f), i) e l)
Art. 4

UNA SCUOLA PER

Apprendere con percorsi e modi diversi

Nell'ambito dei percorsi prescelti di istruzione e di formazione professionale, i giovani, dopo i 15 anni, potranno scegliere, in base alle attitudini, alle vocazioni e ai progetti personali:

- percorsi di studio a tempo pieno con stage formativi;
- percorsi in alternanza scuola-lavoro;
- apprendistato in ambienti produttivi.

UNA SCUOLA PER

Orientare i ragazzi nelle scelte

Le istituzioni scolastiche e formative svolgono attività sistematiche di orientamento lungo tutto l'arco del percorso prescelto. In particolare, negli ultimi anni di ciascun ciclo, sono previsti raccordi istituzionali per garantire e facilitare le scelte migliori per ciascuno.

UNA SCUOLA PER

Accompagnare chi vuole cambiare strada

Nessuna scelta è irreversibile. Nel secondo ciclo, per chi decide di cambiare la strada intrapresa, la scuola predispone iniziative didattiche mirate a fornire la preparazione richiesta dalla nuova scelta.

Glossario:

Apprendistato = contratto di lavoro che include periodi di formazione (attualmente 120 ore/anno).

Alternanza scuola-lavoro = modalità di apprendimento che utilizza significativi periodi di esperienza in ambito lavorativo con tutor delle scuole e delle aziende.

Stage = brevi periodi di esperienza in ambito lavorativo all'interno del percorso scolastico.

*Nell'a.s. 2001-2002, i bambini che hanno dovuto sostenere l'esame di ammissione anticipata alle seconde classi delle scuole statali sono stati circa 26.600 (pari al 5,5% degli iscritti).
Fonte: MIUR*

UNA SCUOLA PER

Rispondere alle scelte delle famiglie



Flessibilità dei percorsi scolastici, a partire dalla scuola dell'infanzia e primaria con la possibilità di iscrivere i bambini anche con sei mesi di anticipo.

UNA SCUOLA PER

Valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche e il ruolo degli Enti Locali

I piani di studio prevedono, accanto ai contenuti fondamentali, che rispecchiano la cultura e l'identità nazionale, una parte di contenuti offerta dalle scuole, utilizzabile per la personalizzazione dell'apprendimento.

I piani di studio prevedono, altresì, una quota riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico del territorio, anche collegata con le realtà locali.



UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento

Un sistema di valutazione per la qualità

Art. 3



UNA SCUOLA PER

Valutare gli apprendimenti

I docenti verificano periodicamente e annualmente l'apprendimento degli studenti. In più, ogni due anni, al termine dei periodi didattici stabiliti all'interno dei cicli, decidono collegialmente il passaggio al periodo successivo. Gli studenti, così, hanno più tempo per colmare realmente eventuali carenze. Nello stesso tempo si dà maggior rigore nella prosecuzione degli studi.

UNA SCUOLA PER

Valutare il comportamento

Oltre alla valutazione delle conoscenze, i docenti valutano anche il comportamento dei ragazzi, come parte integrante della valutazione complessiva.

UNA SCUOLA PER

Innovare gli esami di Stato

I due cicli si concludono con un esame di Stato, che prevede prove di istituto e prove nazionali. Le prime garantiscono la piena autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle libere scelte degli studenti; le seconde, predisposte e gestite dal servizio nazionale di valutazione, assicurano la verifica del raggiungimento degli standard nazionali previsti per ogni percorso e il valore legale dei titoli rilasciati.

UNA SCUOLA PER

Verificare a livello nazionale la qualità degli apprendimenti e del servizio

Per consentire al Paese, al Parlamento e al Governo di conoscere il livello degli apprendimenti e la qualità complessiva dell'offerta scolastica, è istituito un servizio nazionale di valutazione, che svolgerà verifiche periodiche sulle competenze fondamentali dei percorsi di studio e di formazione e sull'efficacia delle attività delle scuole.

Gli studenti sostengono il primo esame di Stato a 14 anni, il secondo a 19.

Il servizio nazionale di valutazione non interferisce con la valutazione degli alunni da parte dei docenti; consente alle scuole di confrontarsi e rendere noti i risultati delle proprie attività rispetto ai livelli di apprendimento.

UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento



I docenti, protagonisti della scuola che cambia

Art. 5

UNA SCUOLA PER

Valorizzare la formazione degli insegnanti

Per la professione di docente viene prevista una formazione iniziale universitaria di pari qualità. Ogni docente dovrà conseguire una laurea specialistica per l'insegnamento che garantisca contemporaneamente adeguate competenze disciplinari e pedagogiche. Ogni docente dovrà anche effettuare un periodo di tirocinio nelle scuole.

Le università, inoltre, formeranno i docenti in servizio alle nuove professionalità richieste dalla scuola che cambia.



UNA SCUOLA PER CRESCERE

I principi che guidano il cambiamento



Come realizzare il cambiamento

Art. 1, comma 3

Risorse

Entro 90 giorni dall'approvazione della riforma verrà predisposto un piano pluriennale di investimenti per le scuole, con riguardo particolare:

- alla riforma degli ordinamenti e agli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
- all'istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- allo sviluppo delle tecnologie multimediali e alla alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- alla valorizzazione professionale del personale docente;
- iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- agli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

- agli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- agli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

Già nel 2002 sono assicurate le risorse per le iscrizioni facoltative anticipate.

Tempi

La riforma sarà attuata con gradualità. Si inizierà dall'anticipo facoltativo delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e primaria e con l'avvio della nuova organizzazione didattica e funzionale nei rispettivi anni iniziali.

Le prime fasi di attuazione

- possibilità di iscrizione alla scuola dell'infanzia e primaria per i bambini che compiono, rispettivamente, 3 e 6 anni entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento;
- insegnamento della lingua comunitaria e delle nuove tecnologie dalla 1ª classe della scuola primaria.

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

IL SEGUENTE TESTO È STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 2002 ED È STATO TRASMESSO AL PARLAMENTO.

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e di Comuni e Province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in

materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pre-dispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

d) della valorizzazione professionale del personale docente;

e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;

i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definisco-

no il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e

formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed **ampliato l'obbligo scolastico** di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, correlativamente agli interventi finanziari previsti a tal fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la **scuola dell'infanzia**, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e

pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; **alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;**

f) il **primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni.** Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che **alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;** la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime siste-

mazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa **l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche,** di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; **introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione,** ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il **secondo ciclo**, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a **sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale;** in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; **il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane;** i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; **i licei si concludono con un esame di Stato** il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e

istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, validi su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla

nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le com-

petenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4 (Alternanza scuola lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Art. 5 (Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 6 (Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Art. 7 (Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 sesto

comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti

alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003. Possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.

Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola primaria statale, valutati in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si

provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.

8. Con periodicità annuale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UNA SCUOLA PER CRESCERE

PICCOLA GUIDA
PER CONOSCERE
IL DISEGNO DI LEGGE



Questa guida è una doverosa informazione alle famiglie, agli studenti e ai docenti

